



## Oneri di Consulenza

### - Pianificazione Finanziaria

CLIENTI INDIVIDUALI	(Eur)	120	prima visita
	(Eur)	80	visite successive
AZIENDALI/ISTITUZIONALI	(Eur)	5.000	prima visita
	(Eur)	1.000	visite successive

### - Sessioni di lavoro concordate

CLIENTI INDIVIDUALI	(Eur)	250/ciascuna sessione di lavori concordata
CLIENTI ISTITUZIONALI	(Eur)	1.000/ciascuna sessione di lavori concordata

### - Assistenza in continua - diversa dalla gestione patrimoniale

CLIENTI INDIVIDUALI	(Eur)	200/mese
CLIENTI ISTITUZIONALI	(Eur)	2.000/mese

## - Piani di Auto-finanziamento

1,25% dell'importo

## - Piani Pensione

Ingresso	Gestione/anno	Commissione di performance/anno
1%	1%	0%

## - Gestione Patrimoniale Individuale

Importo investito	Ingresso	Gestione/anno	Commissione di (Eur) performance/anno
Da 50.000 a 250.000	3%	1%	10%
Oltre 250.000	2%	0,85%	9%
Oltre 500.000	1%	0,65%	8%
Oltre 1.000.000	0,8%	0,5%	6%
Oltre 5.000.000	0,6%	0,4%	5%
Oltre 20.000.000	0,2%	0,3%	4,5%
Oltre 50.000.000	0,1%	0,2%	3,5%

**MODALITÀ DI CALCOLO.** Gli obiettivi dell'investimento si intendono misurati al netto di tutte le spese ad eccezione dei soli oneri di consulenza. Il cliente riceve per ogni operazione l'indicazione degli oneri di consulenza, dei costi impliciti agli strumenti finanziari, delle spese bancarie connesse e delle imposte relative all'investimento. La consulenza prestata è diretta ad accrescere il capitale dei clienti al netto di tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché di tutte le imposte. Ulteriori dettagli e prospetti informativi degli strumenti finanziari utilizzati possono essere richiesti allo Studio utilizzando la posta elettronica.

**COSTI, IMPOSTE E COMMISSIONI.** Il costo di consulenza si sostituisce al costo di collocamento. Il pagamento del corrispettivo di consulenza per la visita è proposto alla conclusione della prima visita stessa. La commissione d'ingresso nella consulenza si sostituisce alle commissioni d'ingresso nei fondi. La commissione di performance viene calcolata ogni semestre nel caso, e nella misura in cui, la performance sia complessivamente positiva. Questo significa che a tutela del risparmiatore, qualora uno o più semestri in successione sia stato negativo la commissione sulla performance del successivo semestre, se positivo, viene calcolata comprendendo la somma di tutta la successione dei semestri negativi precedenti, al fine di assicurare che il cliente non paghi mai due volte la commissione di performance sulla medesima crescita. Le commissioni d'ingresso iniziali non possono essere inferiori a Eur 250. Per i versamenti programmati (PAR - Piani di Accumulo di Risparmio) non si applicano le commissioni di ingresso. Gli importi disinvestiti non pagano le commissioni d'ingresso se reinvestiti nei successivi tre mesi. Nel caso di fondi d'investimento-Sicav/OICR, le imposte relative all'investimento sono stabilite dalla legge secondo aliquote variabili del guadagno alla data del disinvestimento fino al 26%<sup>1</sup>.

**L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.** La prima visita inizia con un colloquio conoscitivo e si conclude con la presentazione del modello di capitale organizzato individuale. I capitali del Cliente rimangono presso la banca di fiducia, il consulente disegna e porta avanti una strategia d'investimento idonea al grado di rischio del Cliente. Il consulente agli investimenti è remunerato tramite una parcella di consulenza. I pagamenti devono essere fatti con bonifico al consulente. Il pagamento di tale remunerazione permette di mantenere la qualità del servizio per il cliente, l'accesso a standard elevati nei servizi di consulenza e di gestione, e di remunerare adeguatamente il consulente. I servizi di consulenza sbic sono rivolti ad ogni persona fisica & giuridica. Noi garantiamo la parità di trattamento per tutti senza distinzioni di sesso, colore, razza, nazionalità, religione, lingua, opinioni politiche e condizione sociale, nel rispetto della dignità della persona. Noi curiamo che il servizio sia erogato con efficienza e con efficacia mediante l'individuazione e l'eliminazione di elementi sovrastrutturali e controlli costanti di performance. Ulteriori dettagli riguardo la struttura degli oneri di consulenza possono essere richiesti allo Studio o al consulente incaricato.

Studio Battista, v. Domenico Sansotta, 97, 00144 Rome, Italy – c/o dbc –az, P.I.: 06722731004, pienamente conforme a dlgs. n. 415/1996: direttiva 93/22/CEE – Regolato Consob dlb. 12672/19/ lu. L'andamento dei rendimenti di un fondo d'investimento è paragonabile a quello di ogni altro strumento finanziario. Pertanto si raccomanda di non farne uso senza l'assistenza del proprio consulente di fiducia. La selezione dei fondi tiene conto dell'indice interno sbAntitrust Index che consente di rilevare pratiche ostruzionistiche di mercato. E' possibile chiedere la cancellazione dei dati personali oppure fornire suggerimenti riguardanti lo Studio utilizzando la posta elettronica.

---

<sup>1</sup> Peraltro, utilizzando a pretesto la Circolare n.33 emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 15/07/2011, interpretativa del Decreto Legge 225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, che ha sancito la riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento e che riguarda gli Oicr e le Sicav di diritto italiano ed i fondi cosiddetti "lussemburghesi storici", soggetti collocatori ed intermediari italiani stanno opponendo il loro rifiuto ad inserire operazioni di 'switch' (ovvero di trasferimento di un importo tra differenti comparti dello stesso fondo), obbligando i risparmiatori, ed anche i nostri clienti, ad inserire due distinte operazioni, di disinvestimento, prima, e nuova sottoscrizione, poi. In questo modo ottenendo l'effetto di poter addebitare maggiori oneri e costi, il raddoppio delle commissioni d'intermediazione e la tassazione sul capital gain (inesistente in quanto l'investimento non viene concluso, ma rimane tutt'ora in essere e con esso il guadagno sul capitale) secondo aliquote variabili del guadagno alla data del disinvestimento fino al 26% ad ogni operazione. Inoltre, ottenendo l'effetto di allungare, disarticolare e rendere incerti i tempi di definizione di ciascuna operazione e complessivamente boicottare la funzionalità dell'accesso diretto del capitale d'investimento privato ai mercati finanziari ed alle società ed enti in essi quotati. Infatti, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 33/2011 medesima chiarisce specificamente che il nuovo regime di tassazione voluto dal legislatore italiano non si applica alle Sicav di diritto lussemburghese che sono i fondi di diritto europeo utilizzati dallo Studio Battista di Davide Battista. La circostanza è stata tempestivamente comunicata agli organi di controllo esterno ed interno delle istituzioni e società finanziarie interessate, sia mediante comunicazioni congiunte da parte dello Studio che mediante comunicazioni individuali rimesse alla volontà di ogni singolo cliente. Ad oggi non si registrano correzioni dei comportamenti abusivi su menzionati.